

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**dell'8 dicembre 2014****che modifica la decisione 2011/163/UE relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio***[notificata con il numero C(2014) 9230]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2104/891/UE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, e l'articolo 29, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 96/23/CE stabilisce le misure di controllo relative alle sostanze e alle categorie di residui di cui all'allegato I della stessa. Tale direttiva dispone che i paesi terzi da cui gli Stati membri sono autorizzati a importare gli animali e i prodotti di origine animale che rientrano in detta direttiva presentino un piano di sorveglianza dei residui che indichi le garanzie necessarie. Tale piano dovrebbe comprendere almeno le categorie di residui e di sostanze elencate nell'allegato I della medesima direttiva.
- (2) La decisione 2011/163/EU della Commissione ⁽²⁾ approva i piani di cui all'articolo 29 della direttiva 96/23/CE presentati da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato di detta decisione per gli animali e i prodotti di origine animale compresi in tale elenco (nel seguito «l'elenco»).
- (3) Il Messico è attualmente inserito nell'elenco per quanto riguarda, tra l'altro, gli equini. Le ultime verifiche effettuate dalla Commissione in Messico, tuttavia, hanno confermato la presenza di gravi carenze nella capacità delle autorità messicane di effettuare controlli affidabili e in particolare di attestare l'assenza di sostanze vietate dalla direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (4) La voce relativa agli equini per il Messico dovrebbe quindi essere eliminata.
- (5) È quindi opportuno modificare di conseguenza la decisione 2011/163/UE.
- (6) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali, si dovrebbe fissare un periodo di transizione per le partite pertinenti provenienti dal Messico spedite nell'Unione prima della data di applicazione della presente decisione.
- (7) Le misure previste nella presente decisione saranno rivedute dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, alla luce delle garanzie fornite dalle autorità messicane.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2011/163/CE è sostituito dal testo che figura all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GUL 125 del 23.5.1996, pag. 10.⁽²⁾ Decisione 2011/163/UE della Commissione, del 16 marzo 2011, relativa all'approvazione dei piani presentati da paesi terzi a norma dell'articolo 29 della direttiva 96/23/CE del Consiglio (GUL 70 del 17.3.2011, pag. 40).⁽³⁾ Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle popolazioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GUL 125 del 23.5.1996, pag. 3).

Articolo 2

Per un periodo di transizione fino al 1° marzo 2015, gli Stati membri accettano le partite di carne e di prodotti a base di carne di equidi, destinati al consumo umano, provenienti dal Messico, a condizione che l'importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell'Unione prima del 15 gennaio 2015.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2014

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevam- ento	Miele
AD	Andorra	X	X		X								
AE	Emirati arabi uniti							X ⁽¹⁾					
AL	Albania		X				X		X				
AM	Armenia												X
AR	Argentina	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X
AU	Australia	X	X		X		X	X			X	X	X
BA	Bosnia-Erzegovina					X	X	X	X				X
BD	Bangladesh						X						
BN	Brunei						X						
BR	Brasile	X			X	X	X						X
BW	Botswana	X			X							X	
BY	Bielorussia				X ⁽²⁾		X	X	X				
BZ	Belize						X						
CA	Canada	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CH	Svizzera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
CL	Cile	X	X	X		X	X	X			X		X
CM	Camerun												X
CN	Cina					X	X		X	X			X

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Corigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevam- ento	Miele
CO	Colombia						X						
CR	Costa Rica						X						
CU	Cuba						X						X
EC	Ecuador						X						
ET	Etiopia												X
FK	Isole Falkland	X	X										
FO	Isole Færøer						X						
GH	Ghana												X
GM	Gambia						X						
GL	Groenlandia		X								X	X	
GT	Guatemala						X						X
HN	Honduras						X						
ID	Indonesia						X						
IL	Israele					X	X	X	X			X	X
IN	India						X		X				X
IR	Iran						X						
JM	Giamaica												X
JP	Giappone	X					X						
KE	Kenya							X ⁽¹⁾					
KG	Kirghizistan												X
KR	Corea del Sud						X						
LB	Libano												X
LK	Sri Lanka						X						

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevam- ento	Miele
MA	Marocco						X						
MD	Moldova					X	X		X				X
ME	Montenegro	X	X	X		X	X		X				X
MG	Madagascar						X						X
MK	ex Repubblica iugoslava di Macedonia ⁽⁴⁾	X	X	X		X	X	X	X		X		X
MU	Maurizio						X						
MX	Messico						X		X				X
MY	Malaysia					X ⁽³⁾	X						
MZ	Mozambico						X						
NA	Namibia	X	X								X		
NC	Nuova Caledonia	X ⁽³⁾					X				X	X	X
NI	Nicaragua						X						X
NZ	Nuova Zelanda	X	X		X		X	X			X	X	X
PA	Panama						X						
PE	Perù					X	X						
PF	Polinesia francese												X
PH	Filippine						X						
PN	Isole Pitcairn												X
PY	Paraguay	X											
RS	Serbia ⁽⁵⁾	X	X	X	X ⁽²⁾	X	X	X	X		X		X
RU	Russia	X	X	X		X		X	X			X ⁽⁶⁾	X
RW	Ruanda												X
SA	Arabia Saudita						X						

Codice ISO 2	Paese	Bovini	Ovini/ caprini	Suini	Equini	Pollame	Acqua- coltura	Latte	Uova	Conigli	Selvaggina selvatica	Selvaggina d'allevam- ento	Miele
SG	Singapore	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾	X ⁽³⁾		X ⁽³⁾	X	X ⁽³⁾					
SM	San Marino	X		X ⁽⁴⁾									X
SR	Suriname						X						
SV	El Salvador												X
SZ	Swaziland	X											
TH	Thailandia					X	X						X
TN	Tunisia					X	X				X		
TR	Turchia					X	X	X	X				X
TW	Taiwan						X						X
TZ	Tanzania						X						X
UA	Ucraina	X		X		X	X	X	X				X
UG	Uganda						X						X
US	Stati Uniti	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X
UY	Uruguay	X	X		X		X	X			X		X
VE	Venezuela						X						
VN	Vietnam						X						X
ZA	Sud Africa										X	X	
ZM	Zambia												X
ZW	Zimbabwe						X					X	

⁽¹⁾ Solo latte di cammello.

⁽²⁾ Esportazioni nell'Unione di equidi vivi per la macellazione (solo animali destinati alla produzione di alimenti).

⁽³⁾ Paesi terzi che utilizzano solo materie prime provenienti dagli Stati membri o da altri paesi terzi da cui siano autorizzate le importazioni di tali materie prime nell'Unione, in conformità all'articolo 2.

⁽⁴⁾ Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

⁽⁵⁾ Escluso il Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 dell'UNSCR e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo).

⁽⁶⁾ Solo per le renne delle regioni di Murmansk e Yamalo-Nenets.»